

Addì 22 settembre 2005 si sono incontrati in Roma

AITI ASSOESPRESSI ASSOLOGISTICA FEDESPEDI FEDIT FISI ASSISTITE DALLA CONFETRA

ANITA  
ANCST-LEGACOOOP  
FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE  
PRODUZIONE E SERV.LAV.-AGCI  
FIAP-M

E

FILT-CGIL  
FIT-CISL  
UILTRASPORTI

Le parti, valutato lo scenario determinatosi con il mancato recepimento della Direttiva Europea 15/2002, hanno convenuto di sciogliere la clausola sospensiva prevista nell'intesa del 29 gennaio u.s. e procedere al riconoscimento degli incrementi economici con decorrenza dalla retribuzione del mese di settembre ( 60 euro al livello 3 S e 3 livello per le aziende Assologistica) e l'erogazione degli ulteriori 28 euro (al livello 3 S e 3 livello per le aziende Assologistica), con decorrenza dal mese di febbraio 2006, nonchè all'attuazione della parte normativa convenuta.

Per quanto attiene l'una tantum, relativa all'anno 2004 come determinata dall'intesa del 29/1/05, nonchè la copertura degli arretrati, gennaio-agosto 2005, le parti stabiliscono le seguenti erogazioni a titolo di Una tantum:

- 250 euro ( relativi al 2004) con la retribuzione di settembre 2005, salvo che tale importo non sia già stato corrisposto a seguito del verbale di accordo del 23 giugno 2005;
- 190 euro, al livello 3 S , 3 livello per le aziende Assologistica, da riparametrare, con la retribuzione del mese di novembre 2005, da cui sarà dedotta l'IVC corrisposta sino ad agosto 2005, che cesserà di essere erogata dal mese di settembre 2005;
- 190 euro al livello 3 S , 3 livello per le aziende Assologistica, da riparametrare, con la retribuzione del mese di gennaio 2006;
- 250 euro (relativi al 2004) con la retribuzione del mese di marzo 2006, a seguito del verbale di accordo del 29 gennaio 2005.

Gli importi relativi agli arretrati 2005 saranno riproporzionati in funzione dei mesi di servizio prestati, nonchè per il personale part time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

Gli importi una tantum di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali, diretti, indiretti e differiti, e della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo coperto da una tantum, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerati utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra.

Le Parti si impegnano, qualora riprenda il confronto con il Governo sulla direttiva 15/2002, a voler proseguire l'azione congiunta affinché il recepimento avvenga sulla base dell'Avviso comune convenuto nell'ambito dell'accordo del 29 gennaio 2005. In caso di recepimento della direttiva difforme dall'Avviso comune, sarà invece necessario un confronto per adattare l'impianto normativo contrattuale alle mutate disposizioni legali di riferimento. Resta comunque inteso che, fino al momento del recepimento della direttiva 15, non saranno operative le disposizioni degli articoli 11 e 11 bis dell'accordo del 29 gennaio 2005, in luogo delle quali continueranno a trovare applicazione quelle degli stessi articoli antecedenti al rinnovo.

Per quanto non modificato nella presente intesa si richiama quanto contenuto nell'intesa del 29/1/05 e del 23 giugno 2005.

Le Parti si impegnano a proseguire la trattativa per la completa definizione del CCNL in particolare sulle seguenti materie: Relazioni industriali, Classificazione, Banca delle ore, Apprendistato professionalizzante, Previdenza complementare.

A tale fine hanno individuato uno specifico calendario di riunioni .

AITI ASSOESPRESSI ASSOLOGISTICA FEDESPEDI FEDIT FISI ASSISTITE DALLA CONFETRA

ANITA  
ANCST-LEGACOOP  
FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE  
PRODUZIONE E SERV.LAV.-AGCL  
FIAP-M

FILT-CGIL  
FIT-CISL  
UILTRASPORTI